



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

SULLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTATE

DELL'ANNO 2018 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e dell'articolo 40, comma 3-sexies D.Lgs 165/2001

redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies D.Lgs 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e successivamente aggiornati con apposite Note applicative pubblicate il 12 marzo 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della sottoscrizione, in data 21 maggio 2018, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 la nuova disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 67, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica tutte le discipline dei precedenti CCNL in materia di fondi risorse decentrate, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

La prima novità è rappresentata dal fatto che, a decorrere dall'anno 2018, tutte le risorse stabili dell'anno 2017, come definitivamente certificate dall'organo di revisione, comprensive di quelle a finanziamento del fondo delle progressioni economiche e degli importi dell'indennità di comparto a carico del fondo, devono essere inglobate in un Unico Importo Consolidato (art. 67 comma 1), decurtate delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, i cui importi non saranno più a carico del fondo ma dovranno essere imputati a carico del bilancio dell'ente (art. 15 comma 5). Rimane acquisito nell'Unico Importo Consolidato, come chiarito anche dall'Aran con il parere CFL15 del 9 ottobre 2018, la quota parte delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota della dirigenza, che non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "Alta Professionalità".

L'Unico Importo Consolidato così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi e viene incrementato ulteriormente con nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 67 comma 2):

- a) importo pari a 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2015. Tale incremento è consentito a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019
- b) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data
- c) importo delle eventuali retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno
- d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001
- e) importi necessari a sostenere a regime, cioè su base annua, gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente
- f) solo per le Regioni, importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza
- g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare: tale importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo
- h) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 67 comma 3). Nel dettaglio è possibile stanziare:

- a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 1.4.1999, come modificata dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- b) risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 commi 4, 5 e 6 DL 98/2011 convertito in L. 111/2011, derivanti cioè dall'adozione dei cosiddetti piani di razionalizzazione
- c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge
- d) importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di retribuzione individuale di anzianità (RIA) di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio
- e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo
- f) risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.9.2000 con i vincoli di destinazione ivi indicati
- g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi
- h) eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi dell'art. 67 comma 4, a titolo di incremento per un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
- i) eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b), per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale
- j) eventuali risorse stanziate da regioni e città metropolitane in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9 del medesimo art. 67
- k) incremento variabile per la quota parte a copertura del trattamento accessorio personale trasferito nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento del personale, nonché a fronte della corrispondente riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza.

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 68 comma 1).

Infine il ccnl dispone chiaramente che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 67 comma 7).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Preliminarmente all'esposizione dettagliata della composizione delle risorse decentrate per l'anno 2018 del personale non dirigente, facendo seguito alla ridefinizione dei fondi risorse decentrate degli anni 2016 e 2017 per effetto degli incrementi dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali derivanti dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 21 maggio 2018 come certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 10 del 18 giugno 2018, occorre prendere atto dell'intervenuto documento Unioncamere aggiornato al 4 luglio 2018 con il quale sono stati forniti chiarimenti a specifici quesiti (FAQ) attinenti l'applicazione del nuovo CCNL, ed in particolare l'indicazione in merito al computo del personale part-time in proporzione all'orario svolto ai fini del conteggio dell'incremento dei suddetti differenziali delle progressioni economiche ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. b) del nuovo

CCNL, in conformità della previsione dell'art. 9¹ del D.Lgs 81/2015, salvo ovviamente l'eventuale contrario avviso dell'Aran o del MEF.

Si rende necessario, pertanto, modificare il conteggio degli incrementi dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali derivanti dal nuovo CCNL (anno 2016 = 2.897,88 euro; anno 2017 = 8.878,79 euro) e conseguentemente la ridefinizione dei fondi risorse decentrate degli anni 2016 e 2017, già effettuati con determinazione n. 118 del 21 giugno 2018, come risultanti dai prospetti A e B allegati alla presente relazione, nonché intervenire nuovamente, previa certificazione dell'organo di controllo, a rettifica della tabella 15 del Conto Annuale 2016 e 2017 (voce "FOOZ Rideterminazione per incrementi stipendiali CCNL art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016-2018) come previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 22 maggio 2018, contenente le istruzioni per la rilevazione del Conto Annuale 2017.

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2018.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da *certezza, stabilità e continuità* e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a **849.282,57 euro**. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a 824.936,03 euro, in quanto l'ulteriore ammontare di 24.346,54 euro a titolo di incremento dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal recente rinnovo contrattuale, valorizzato in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul nuovo CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018, non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 e dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018.

E' possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate

Unico Importo Consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018): 819.310,16 euro.

Si tratta di tutte le risorse decentrate stabili, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità come indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, soggette al limite 2016, costituite con determinazione n. 224/A-SG del 17 novembre 2017 come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 14 novembre 2017 (1.103.060,16 euro), ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004. Tali risorse confluiscono nell'Unico Importo Consolidato, che rimane confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, al netto di quelle destinate, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nonché della quota parte delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001 esclusa la quota della dirigenza, utilizzata nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità (273.000,00+10.750,00=283.750,00 euro). Nell'importo consolidato, pertanto, rimane acquisita la quota parte delle risorse non utilizzate per incarichi di alta professionalità, così come precisato anche dall'Aran con parere CFL15 del 9 ottobre 2018.

¹ Art. 9 del D.Lgs 81/2015 – Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale – "Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno"

Si precisa inoltre che l'Unico Importo Consolidato (UIC) determinato come sopra illustrato:

- non comprende i differenziali delle progressioni economiche orizzontali relativi all'anno 2017 derivanti dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 21 maggio 2018 (8.878,79 euro come risultanti dall'allegato A) in quanto tale incremento risulta essere in parte già compreso ed assorbito in quello riconosciuto con decorrenza 1° marzo 2018. Pertanto, onde evitare duplicazioni di importi ed in considerazione del fatto che lo stesso deve essere considerato escluso dal limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL e della deliberazione Corte Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, gli incrementi contrattuali riconosciuti a titolo di differenziali delle progressioni economiche orizzontali verranno esposti complessivamente tra gli incrementi stabili dell'anno 2018 di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018;
- comprende l'importo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposto al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità (639,87 euro) valorizzato con il metodo del pro-rata per il periodo in cui non era più in servizio. Si fa presente, pertanto, che nell'incremento di natura stabile previsto all'art. 67 comma 2 lett. c) è stato considerato soltanto più l'importo a completamento del pro-rata su base annuale corrispondente al periodo in cui il personale nell'anno 2017 è stato in servizio;
- comprende la decurtazione permanente dell'anno 2014 pari a -14.833,99 euro risultante dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, operata a valere sulle risorse fisse e continuative in linea con quanto espressamente precisato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016.

unico importo consolidato anno 2003	781.566,61
incrementi di natura stabile derivanti dai rinnovi contrattuali di livello nazionale successivi all'anno 2003	167.525,71
ulteriori incrementi di natura stabile successivi all'anno 2003	168.801,83
decurtazione permanente dell'anno 2014 (art. 1 c. 456 L. 147/2013)	-14.833,99
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017	1.103.060,16
decurtazione del Fondo Posizioni Organizzative (finanziato a bilancio ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 21.05.2018)	-283.750,00
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	819.310,16

Di seguito viene dettagliato l'Unico Importo Consolidato anno 2017, sulla base della rappresentazione utilizzata fino a tale anno in linea con gli schemi e le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle Note applicative della circolare n. 25 del 19 luglio 2012.

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 22.1.2004): 781.566,61 euro.

Si tratta delle risorse storiche, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, che risultano consolidate in un unico ammontare riferito all'anno 2003 secondo la disciplina contrattuale precedente al CCNL 22.1.2004, costituite dalle seguenti voci:

CCNL 1° .4.1999:		
Art. 14, c.4	Riduzione 3% delle risorse destinate al 31/12/1999 al pagamento dei compensi per lavoro straordinario	2.806,11
Art. 15, c.1, lett. a)	Importi dei fondi di cui all'art. 31, c. 2 lett. b),c),d) ed e) del CCNL 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni previsti per l'anno 1998, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1 c.57 e seguenti della L. 662/96, nonché della quota parte delle risorse di cui all'art. 31 c.2 già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative in proporzione al numero dei dipendenti interessati	446.274,93

Art. 15, c.1, lett. b)	Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 c.1 CCNL 6.7.1995 e dell'art. 3 c.1 CCNL 16.7.1996 Monte salari aggiornati con det. 221/A-SG del 5/12/2014 1993 = 4.236.396,84 euro 1995 = 5.079.295,92 euro	54.197,40
Art. 15, c.1, lett. c)	Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 CCNL 6.7.1995 e dell'art. 3 CCNL 16.7.1996	-
Art. 15, c.1, lett. f)	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2 c.3 D.Lgs. 165/2001 (riassorbimento incrementi retributivi attribuiti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi)	-
Art. 15, c.1, lett. g)	Risorse già destinate, nel 1998, al pagamento del LED al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL 16.7.1996	70.805,21
Art. 15, c.1, lett. h)	Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di € 774,72 prevista dall'art. 37 c.4 CCNL 6.7.1995 (indennità di direzione e staff per il personale ex VIII [^] q.f.)	14.719,02
Art. 15, c.1, lett. j)	Incremento pari allo 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 1997 = 6.610.266,92 euro	34.373,39
Art. 15, c.1, lett. l)	Somme connesse al trattamento accessorio del personale trasferito da altri enti a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni (Ufficio Metrico e Upica)	16.656,00
Art. 15, c.5, parte fissa	Somma per gli effetti derivanti dall'incremento/riduzione delle dotazioni organiche	13.055,15
TOTALE		652.887,21
CCNL 5.10.2001:		
Art. 4, c.1	Incremento pari all'1,1% del monte salari 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2001 Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 1999 = 7.101.800,30 euro	78.119,80
Art. 4, c.2	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.2000 e fino al 31.12.2003	50.559,60
TOTALE		128.679,40
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ALL'ANNO 2003		781.566,61

Incrementi di natura stabile derivanti dai rinnovi contrattuali successivi all'anno 2003: 167.525,71 euro così dettagliati:

CCNL 22.1.2004 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003)		
Art. 32, c.1	Incremento pari allo 0,62% del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 2001 = 7.442.235,20 euro	46.141,86
Art. 32, c.2	Incremento pari allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 2001 = 7.442.235,20 euro	37.211,18
Art. 32, c.7	Incremento pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 2001 = 7.442.235,20 euro	14.884,47
TOTALE		98.237,51
CCNL 9.5.2006 (biennio economico 2004-2005)		
Art. 4, c. 4, parte fissa	Incremento pari allo 0,50% del monte salari 2003, esclusa la quota della dirigenza Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 2003 = 8.045.3090,00 euro	30.291,76
TOTALE		30.291,76

CCNL 11.4.2008 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)		
Art. 8 c. 5, parte fissa	Incremento pari allo 0,60% del monte salari 2005, esclusa la quota della dirigenza Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 2005 = 8.631.016,00 euro	38.996,44
TOTALE		38.996,44
TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2003		167.525,71

Ulteriori incrementi di natura stabile successivi all'anno 2003: 168.801,83 euro derivanti dall'applicazione di specifiche disposizioni contrattuali. A titolo esemplificativo è possibile citare:

- risparmi ex art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001 (riassorbimento incrementi retributivi attribuiti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi)
- riduzione stabile fondo straordinario (art. 14 c. 3 CCNL 1°.4.1999)
- processi di decentramento e trasferimento di funzioni (art. 15 c. 1 lett. l) CCNL 1°.4.1999)
- incrementi dotazione organica e conseguente copertura (art. 15 c. 5 parte fissa CCNL 1°.4.1999)
- retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed assegni ad personam del personale cessato dal 1° gennaio 2004, in quanto gli importi dei cessati fino al 31.12.2003 sono stati già inclusi nella voce "*Risorse storiche consolidate*" all'anno 2003 (art. 4 c. 2 CCNL 5.10.2001)
- riallineamento risorse con la quota delle progressioni economiche derivante da adeguamenti contrattuali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004, n. 4 CCNL 9.5.2006 e n. 1 CCNL 31.7.2009).

CCNL 1°.4.1999 Art. 15, c. 5, parte fissa	Somma per gli effetti derivanti dall'incremento/riduzione delle dotazioni organiche (esternalizzazione servizio conduzione auto nel 2010)	-4.048,00
CCNL 5.10.2001 Art. 4, c. 2	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.2004	131.785,04
Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004, n. 4 CCNL 9.5.2006 e n. 1 CCNL 31.7.2009	Riallineamento risorse con quota differenziali progressioni economiche (PEO) derivanti da adeguamenti contrattuali	41.064,79
TOTALE		168.801,83

Decurtazione permanente dell'anno 2014 (art. 1 c. 456 L. 147/2013): -14.833,99 euro

Nell'Unico Importo Consolidato anno 2017 rimane confermata la decurtazione permanente dell'anno 2014 risultante dall'applicazione del vincolo in materia di contenimento delle spese del personale previsto dall'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, in base al quale *"a decorrere dal 1°.1.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del d.lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

In relazione all'applicazione del vincolo in esame il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito delle indicazioni nella circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 con la quale è stato chiarito che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...) devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo*

all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014)", nonché nelle successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015 e n. 13 del 15 aprile 2016 che precisano che "la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa dal 2015 in avanti è la somma delle due decurtazioni effettuate nel 2014 come determinate in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011". La circolare 13/2016, in particolare, chiarisce che tale decurtazione deve avvenire, per la sua natura fissa e ricorrente, dalle risorse fisse e continuative.

Decurtazione del Fondo Posizioni Organizzative, il cui finanziamento è posto a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 21.05.2018: 283.750,00 euro.

Corrisponde all'importo destinato nell'anno 2017, come risultante dal contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2017 sottoscritto in data 19 dicembre 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di Posizione Organizzativa (273.000,00 euro) nonché all'importo utilizzato nel medesimo anno per incarichi di Alta Professionalità (10.750,00 euro).

Si precisa al riguardo che l'ammontare delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001 esclusa la quota della dirigenza, ammonta in 14.884,47 euro, mentre l'importo effettivamente utilizzato nell'anno 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di Alta Professionalità è pari a 10.750,00 euro. La differenza di 4.134,47 euro rimane acquisita nell'ambito dell'Unico Importo Consolidato.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti dall'ultimo rinnovo contrattuale sottoscritto il 21 maggio 2018 e che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL e della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, non sono assoggettabili al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

Tali incrementi ammontano per l'anno 2018 complessivamente a **24.346,54 euro**, e sono di seguito dettagliati:

CCNL 21.05.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67, c.2, lett. a)	Incremento annuo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di 83,20 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015	-
Art.67 c.2, lett. b)	Rideterminazione differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	24.346,54
TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2017		24.346,54

Il rinnovo contrattuale riconosce anche sull'anno 2018 incrementi stipendiali, a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, con le seguenti decorrenze: 1° marzo 2018 e 1° aprile 2018 (con il conglobamento dell'indennità vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010) e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate di ciascun anno interessato.

Per l'anno 2018, l'importo dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali determinati dagli incrementi stipendiali del nuovo CCNL, pari a 24.346,54 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b), è stato valorizzato in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul nuovo CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018, come risultante dal prospetto di calcolo riportato nell'allegato A della presente relazione.

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale per effetto dell'applicazione di specifiche disposizioni contrattuali. Di seguito si riporta il dettaglio degli ulteriori incrementi di natura stabile successivi all'anno 2017, complessivamente ammontanti in **5.625,87 euro**:

CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67 c. 2 lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.	5.625,87
Art. 67 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001 (riassorbimento incrementi retributivi attribuiti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi).	-
Art. 67 c. 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della L. 205/2017.	-
Art. 67 c. 2 lett. f)	(solo per Regioni) Importo corrispondenti agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo della stessa dirigenza.	-
Art. 67 c. 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate.	-
Art. 67 c. 2 lett. h)	Risorse stanziate dagli enti alla componente stabile ai sensi del comma 5 lett a): incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	-
TOTALE		5.625,87

Con riferimento al personale cessato nel corso dell'anno 2017, l'importo di retribuzione individuale di anzianità (RIA) e di assegni ad personam in godimento alla cessazione, valorizzato con il metodo del pro-rata per il periodo in cui non era più in servizio, è già stato considerato nell'ambito delle risorse stabili 2017, ora confluito nell'Unico Importo Consolidato; pertanto l'importo di cui all'art. 67 comma 2 lett. c) pari a 5.625,87 euro rappresenta il completamento del pro-rata su base annuale corrispondente al periodo in cui nell'anno 2017 è stato in servizio.

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da *incertezza, eventualità e variabilità nel tempo* e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 67 comma 3 CCNL 21.05.2018.

Le risorse variabili complessivamente pari a **188.659,02 euro** risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Recentemente due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su "Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio: costituzione ed utilizzo" nonché lo schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a): introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- art. 67 comma 3 lett. b): risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione
- art. 67 comma 3 lett. c): risorse previste da specifiche disposizioni di legge
- art. 67 comma 3 lett. e): risparmi di straordinario anno precedente
- art. 68 comma 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2018:

CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-
Art. 67 c. 3 lett. d)	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.	639,87
Art. 67 c. 3 lett. f)	Risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.9.2000 (Messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati	-
Art. 67 c. 3 lett. g)	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-
Art. 67 c. 3 lett. h)	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4: Incremento massimo pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 1997 = 6.610.266,92 euro	79.323,20
Art. 67 c. 3 lett. i) Art. 67 c. 5 lett. b) Art. 67 c. 10	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5 lett. b): per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5 lett. b), le Camere di commercio, ivi	importo che sarà quantificato puntualmente soltanto a consuntivo sulla base del

	comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016 (art. 67 comma 10).	raggiungimento degli obiettivi di ente
Art. 67 c. 3 lett. j)	(solo per Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi della stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-
Art. 67 c. 3 lett. k)	Integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	-
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		79.963,07
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	34.390,91
Art. 67 c. 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011	-
Art. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	-
Art. 67 c. 3 lett. e)	Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.	51.573,34
Art. 68 c. 1 ultimo periodo	Eventuali risorse residue, di cui all'art. 67 commi 1 e 2 (stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti.	22.731,70
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		108.695,95
TOTALE RISORSE VARIABILI		188.659,02

Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018 si precisa che la stessa afferisce alle risorse derivanti dall'applicazione della disciplina ex art. 43 comma 4 L. 449/1997, come riportata anche nell'art. 4 comma 4 lett. c) CCNL 5.10.2001, riguardante *"i contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzia dei diritti fondamentali"*.

Si tratta in particolare dell'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio svolta, ai sensi dell'art. 9 del DPR 430/2001, da funzionari camerali delegati dal Responsabile della Tutela del consumatore e della Fede Pubblica, in alternativa ai notai, a fronte della quale l'ente introita un corrispettivo di natura commerciale non predeterminato ex lege. Per tale attività, inoltre, risultano rispettati tutti i prescritti requisiti al fine di considerare la relativa integrazione al di fuori dei vincoli posti sulla crescita del fondo accessorio e pertanto la somma che verrà quantificata ad integrazione del fondo 2018 continuerà ad essere esclusa dall'assoggettamento al limite 2016, in linea anche alle indicazioni contenute nel documento Unioncamere-MEF-MISE richiamato più sopra.

L'introito contabilizzato al conto 313011 per l'attività commerciale di verbalizzazioni concorsi a premio, come risultante dal partitario estratto in data 24 ottobre 2018, è pari a 94.380 euro.

L'integrazione provvisoria delle risorse decentrate che ne consegue, pari a 34.390,91 euro, è stata quantificata in applicazione delle modalità previste da ultimo nella Disp. Gest. SG n. 30 del 16 agosto 2004 (50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa), come di seguito dettagliato:

Introito contabilizzato al 24 ottobre 2018	94.380,00
- costi 3%	-2.831,40
Introiti al netto dei costi	91.548,60
50% degli introiti al netto dei costi	45.774,30
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro (33,1%)	-11.383,39
Integrazione provvisoria art. 67 c. 3 lett. a)	34.390,91

Con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, le quali necessitano di un apprezzamento dell'organo di direzione politica, la Giunta, in ordine ad eventuali risorse aggiuntive per il conseguimento di obiettivi dell'ente al fine di sostenere i trattamenti accessori del personale, si precisa che per l'anno 2018 la Giunta, con deliberazione n. 154 del 15 ottobre 2018, ha approvato gli obiettivi dell'Ente contenuti nel Piano Performance la cui realizzazione consentirà, a consuntivo, un legittimo incremento delle risorse. Ha, inoltre, stabilito l'ammontare di tale incremento in un importo massimo non superiore a quello complessivamente previsto lo scorso anno assunto al netto dell'integrazione dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997 (in base all'art. 67 c. 4 del nuovo CCNL 21.5.20018 tale integrazione viene ora correlata alla sola capacità di spesa nel bilancio dell'ente previa verifica delle parti in sede di contrattazione integrativa (843.546,84 – 79.323,20 = 764.223,60 euro)), disponendo, in ogni caso, l'automatica compressione di tale ammontare fino al raggiungimento del limite 2016 previsto ai sensi dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 (art. 67 comma 3 lett. i) e c. 10 CCNL 21.5.2018).

Stabilito, pertanto, di quantificare l'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. i), sulla base delle indicazioni dettata dalla Giunta, in un importo fino a concorrenza del limite 2016 (1.884.531,17 euro), ottenuto per differenza rispetto alle altre voci di composizione del fondo già definite e assoggettate al suddetto limite, e comunque entro l'importo massimo di 764.223,60, l'importo che ne scaturirebbe è pari a 695.882,07 euro (1.884.531,17-824.936,03-639,87-79.323,20-283.750,00[P.O.]=695.882,07 euro).

L'esatto ammontare, tuttavia, sarà in ogni caso quantificato e reso effettivamente disponibile all'interno del fondo risorse decentrate a consuntivo, soltanto successivamente alla verifica del positivo raggiungimento di tali obiettivi e ferma restando la puntuale quantificazione delle risorse correlate a ciascun obiettivo sulla scorta dei criteri definiti.

Nell'ambito delle risorse variabili rientrano anche le eventuali risorse residue di natura stabile non utilizzate in anni precedenti sulla base della disciplina prevista dall'art. 68 c. 1 ultimo periodo CCNL 21.5.2018. In relazione a tale voce si precisa che i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2017 sono pari a zero, come si evince dal prospetto riportato nel successivo Modulo IV – Sezione II, e che nella verifica degli stessi si è già tenuto conto dell'esclusione in base a disposizioni normative e/o contrattuali di alcune tipologie di risparmio quali, a titolo esemplificativo, le somme derivanti dalla decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni in base all'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

Si precisa infine che nell'anno 2018 viene appostata una-tantum, tra le risorse residue non utilizzate in anni precedenti, così come previsto dalla nota Aran n. 23668 del 30 ottobre 2012 e dal parere RAL1830 del 3 marzo 2016, una quota pari 22.731,70 euro corrispondente ad un quarto dell'importo complessivamente accantonato, con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017 al conto 261008 – Fondo retribuzione accessoria anni precedenti, a titolo di differenze positive esclusivamente di natura stabile risultanti dalla ricognizione dei fondi effettuata per gli anni 2012-2015 (90.926,80 x 25% = 22.731,70 euro).

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2018 occorre apportare all'importo complessivo di 1.729.689,19 euro, risultante dalla sommatoria delle due sezioni precedenti, l'eventuale decurtazione risultante dall'applicazione del vincolo di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017, il quale prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato”*.

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle nuove disposizioni contenute nell'art. 67 comma 7 CCNL 21.5.2018 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL, al Fondo Posizioni Organizzative
- della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL e della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal rinnovo contrattuale non sono assoggettabili al limite 2016

- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili"
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, ed esposte nella sezione precedente.

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, non comporta alcuna decurtazione al fondo 2018, come di seguito verificata:

Risorse fisse soggette al limite (845.148,10 – 24.346,54)	824.936,03
Risorse variabili soggette al limite	79.963,07
Fondo Posizioni Organizzative (a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5)	283.750,00
Totale da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	1.188.649,10
Limite anno 2016	1.884.531,17
Decurtazione	-

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione **849.282,57 euro** (totale sezione I)
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione **188.659,02 euro** (totale sezione II pari a 188.659,02 euro meno la decurtazione quantificata nella sezione III pari a zero euro)
- Totale Fondo sottoposto a certificazione
Il totale delle risorse decentrate per l'anno 2018 del personale non dirigente è pari a complessivi **1.037.941,59 euro** (totale sezioni I, II e III).

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da rilevare.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Tale modulo sarà completato nel momento in cui ci sarà l'ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'annualità 2018 che disciplina le modalità di utilizzo delle risorse.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica sono le seguenti:

Progressioni economiche orizzontali storiche	689.548,35
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	135.000,00
TOTALE	824.548,35

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 68 del CCNL 21.5.2018, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Risorse stabili	849.282,57
Risorse variabili	188.659,02
Totale Fondo risorse decentrate	1.037.941,59
- Progressioni economiche orizzontali storiche	- 689.548,35
- Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	- 135.000,00
Risorse disponibili per la contrattazione decentrata integrativa	213.393,24
di cui risorse stabili	24.734,22
di cui risorse variabili	188.659,02

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione delle risorse decentrate. Anno 2018 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2017. Camera di commercio di Torino.

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE				
	ANNO 2018	ANNO 2017	differenza 2018-2017	ANNO 2016 (per memoria)*
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' precedente disciplina				
Risorse storiche consolidate unico importo consolidato anno 2003 – art. 31 c. 2 CCNL 22.1.2004		781.566,61		781.566,61
Incrementi contrattuali, di cui:		167.525,71		167.525,71
incrementi CCNL 22.1.2004 art. 32 c. 1, 2 e 7		98.237,51		98.237,51
incrementi CCNL 9.5.2006 art. 4, c. 4 parte fissa		30.291,76		30.291,76
incrementi CCNL 11.4.2008 art. 8 c. 5 parte fissa		38.996,44		38.996,44
Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità, di cui:		168.801,83		163.414,68
somma per gli effetti derivanti dall'incremento/decremento delle dotazioni organiche		-4.048,00		-4.048,00
retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato dal 1° 1.2004		131.785,04		126.397,89
riallineamento risorse con quota differenziali progressioni economiche derivanti dai rinnovi contrattuali		41.064,79		41.064,79
TOTALE RISORSE FISSE precedente disciplina		1.117.894,15		1.112.507,00
Decurtazione di parte stabile pari a quella complessiva operata nell'anno 2014 – art. 1 c. 456 L. 147/2013		-14.833,99		-14.833,99
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 2 lett. b): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale (escluso dal limite 2016)		8.878,79		2.897,88
RISORSE STABILI anno 2017		1.111.938,95		1.100.570,89
PROCEDIMENTO PER CALCOLARE L'UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ai sensi del CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 1				
Totale risorse fisse 2017 precedente disciplina	1.117.894,15			
Decurtazione di parte stabile pari a quella complessiva operata nell'anno 2014 – art. 1 c. 456 L. 147/2013	-14.833,99			
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 2 lett. b): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale (escluso dal limite 2016)		non considerato per le ragioni esposte in nota** (8.878,79)		

RISORSE STABILI anno 2017	1.103.060,16			
Decurtazione FONDO P.O. anno 2017 (a bilancio)	-283.750,00			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	819.310,16			
Incrementi contrattuali ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	24.346,54			
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. a): 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 (dal 2019)	-			
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. b): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale	24.346,54			
Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	5.625,87			
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. c): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato dal 2017	5.625,87			
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. e): risorse per personale trasferito	-			
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. g): risorse da stabile riduzione del fondo straordinario	-			
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. h) e c. 5 lett. a): risorse per personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito della rideterminazione D.O.	-			
TOTALE RISORSE PARTE FISSA	849.282,57	1.111.938,95	-262.656,38	1.100.570,89
RISORSE VARIABILI precedente disciplina				
Poste variabili sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:		812.687,62		845.040,60
CCNL 1.4.1999 art. 15 c. 1 lett. n): progetti finalizzati per le Camere di commercio		314.223,64		307.812,05
CCNL 1.4.1999 art. 15 c. 1 lett. k): somme derivanti dall'applicazione di specifiche disposizioni di legge		-		37,62
CCNL 1.4.1999 art. 15 c. 2: incremento 1,2% monte salari 1997		79.323,20		79.323,20
CCNL 1.4.1999 art. 15 c. 5 parte variabile: somme per gli effetti derivanti dall'incremento/riduzione delle dotazioni organiche		-8.315,00		-8.315,00
CCNL 1.4.1999 art. 15 c. 5 parte variabile: attivazione nuovi servizi o riorganizzazione di quelli esistenti		424.074,86		462.801,81
CCNL 5.10.2001 art. 4 c. 4 – art. 43 L. 449/1997: risorse c/terzi (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)		3.380,92		3.380,92
Poste variabili non sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:		140.773,83		124.812,98
CCNL 5.10.2001 art. 4 c. 4 – art. 43 L. 449/1997: risorse c/terzi (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)		57.583,46		41.219,35
CCNL 1.4.1999 art. 17 c. 5 risparmi di risorse dall'anno precedente		66.176,47		51.182,47
CCNL 1.4.1999 art. 14: risparmi annuali di straordinario		48.695,42		32.411,16
D.Lgs 165/2001 art. 40 c. 3-quinquies: recupero fondi anni precedenti		-31.681,52		-
RISORSE VARIABILI CCNL 21.5.2018				
Poste variabili sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	79.963,07			
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)		-		
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. d): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente per la quota non corrisposta		639,87		
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. h) e c. 4: fino ad un massimo dell'1,2% monte salari 1997 con capacità di spesa a bilancio		79.323,20		
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. i) e c. 5 lett. b): risorse correlate ad obiettivi di ente del Piano Performance		-		
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. k): risorse pro-rata personale trasferito in corso d'anno		-		
Poste variabili non sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	108.695,95			

CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	34.390,91			
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. b): risparmi da piani di razionalizzazione art. 16 cc. 4-6 DL 98/2011	-			
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. c): risorse da specifiche disposizioni di legge	-			
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. e): risparmi anno precedente fondo straordinario	51.573,34			
CCNL 21.5.2018 art. 68 c. 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili anni precedenti	22.731,70			
TOTALE RISORSE VARIABILI	188.659,02	953.461,45	-764.802,43	969.853,58
DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE***				
Decurtazione di parte stabile pari a quella complessiva operata nell'anno 2014	confluita nell'Unico Importo Consolidato 2017 (-14.833,99)	per confronto, esposta a decurtazione delle risorse stabili (-14.833,99)	-	per confronto, esposta a decurtazione delle risorse stabili (-14.833,99)
Decurtazione per tetto 2015 e riduzione personale in servizio – art. 1 c. 236 L. 208/2015	-	-	-	-58.182,44
Decurtazione per tetto 2016 – art. 23 D.Lgs 75/2017	-	-31.216,61	+31.216,61	-
TOTALE DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE	-	-31.216,61	+31.216,61	-58.182,44
RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	849.282,57	1.111.938,95	-262.656,38	1.100.570,89
Risorse variabili	188.659,02	953.461,45	-764.802,43	969.853,58
Decurtazioni	-	-31.216,61	+31.216,61	-58.182,44
TOTALE RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	1.037.941,59	2.034.183,79	-996.242,20	2.012.242,03

*La colonna relativa all'anno 2010 prevista dallo schema RGS della circolare 25/2012 viene sostituita con l'anno 2016 divenuto il nuovo anno di riferimento ai fini delle decurtazioni delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

**I differenziali delle progressioni economiche orizzontali relativi all'anno 2017 derivanti dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 21 maggio 2018 (8.878,79 euro) non sono stati considerati nel procedimento di calcolo per determinare l'Unico Importo Consolidato 2017 in quanto tale incremento risulta essere in parte già compreso ed assorbito in quello riconosciuto con decorrenza 1° marzo 2018. Pertanto, onde evitare duplicazioni di importi ed in considerazione del fatto che lo stesso deve essere escluso dal limite 2016 sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL e della deliberazione Corte Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, gli incrementi contrattuali riconosciuti a titolo di differenziali delle progressioni economiche orizzontali sono esposti complessivamente tra gli incrementi stabili di cui all'art.67 c. 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018.

***La tabella è stata integrata con le indicazioni delle decurtazioni stabili da apportare dal 2015 (di cifra pari a quelle complessive decurtate nel 2014), di quella prevista per il 2016 dall'art. 1 c. 236 L. 208/2015 e di quella prevista a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate. Anno 2018 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2017. Camera di commercio di Torino.

Parte non pertinente con riferimento alla richiesta di parere al Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2018.

La tabella sarà compilata nel momento in cui ci sarà l'ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'annualità 2018 che disciplini le modalità di utilizzo delle risorse.

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

L'Ente adotta un sistema di contabilità economica e patrimoniale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio".

Le somme necessarie al finanziamento delle risorse decentrate sono garantite da appositi stanziamenti ricompresi nell'ambito del preventivo economico e del budget dirigenziale di competenza, ulteriormente dettagliati nell'ambito del mastro "Personale" in conti e sottoconti. Tali

somme, opportunamente aggiornate durante l'anno con eventuali variazioni disposte in sede di assestamento al bilancio, costituiscono autorizzazione di spesa nei limiti degli stanziamenti previsti. La gestione contabile del bilancio con specifico riferimento alle risorse decentrate per il personale non dirigente avviene, sulla base del principio della competenza economica, movimentando i seguenti conti:

- sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria" viene imputato l'ammontare delle progressioni economiche orizzontali storiche, comprensive dei differenziali derivanti da rinnovi contrattuali, che risultano già attribuite
- sul conto 321006 "Retribuzione accessoria" viene imputato l'ammontare di retribuzione accessoria del personale non dirigente a tempo indeterminato (rientrano pertanto le seguenti voci: indennità di comparto per la quota a carico delle risorse decentrate; indennità cassa, rischio e disagio; compensi per specifiche responsabilità; compensi di produttività). Nel medesimo conto affluisce anche il Fondo Posizioni Organizzative avente natura accessoria, in quanto finalizzato a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato agli incaricati di posizione organizzativa, nonostante sia finanziato, ai sensi dell'art. 15 comma 5 CCNL 21.5.2018, con risorse a carico del bilancio dell'ente. Al fine di mantenere distinto il relativo importo è stato creato uno specifico prodotto all'interno del programma di contabilità denominato "Posizioni Organizzative"
- sul conto 321007 "Riutilizzo retribuzione accessoria anni precedenti" vengono imputate le risorse di natura stabile non utilizzate negli anni precedenti
- sul conto 321011 "Retribuzione accessoria personale non dirigente a tempo determinato" viene imputato l'ammontare di retribuzione accessoria del personale non dirigente con contratto flessibile di lavoro (rientrano pertanto le seguenti voci: indennità di comparto per la quota a carico delle risorse decentrate, eventuali indennità attribuite in relazione all'attività svolta, compensi di produttività).

In aggiunta ai precedenti vengono movimentati i conti destinati ad accogliere gli oneri riflessi e l'Irap:

- sul conto 322000 "Oneri previdenziali ed assistenziali" vengono rilevati gli oneri riflessi a carico dell'ente conteggiati sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio a tempo indeterminato, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (contributi ex cpdel, enpdep, inail: totale 24,600%)
- sul conto 322004 "Oneri previdenziali ed assistenziali dipendenti a tempo determinato" vengono rilevati gli oneri riflessi a carico dell'ente conteggiati sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio con contratto flessibile di lavoro, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (contributi ex cpdel, enpdep, inail, aspi: totale 26,21%)
- sul conto 327017 "Imposte" viene rilevata l'Irap conteggiata sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio a tempo indeterminato, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (Irap 8,5%)
- sul conto 327025 "Imposte e tasse dipendenti a tempo determinato" viene rilevata l'Irap conteggiata sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio con contratto flessibile di lavoro, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (Irap 8,5%).

Al termine dell'esercizio tutte le somme afferenti alle risorse decentrate non ancora pagate rispetto all'ammontare costituito vengono imputate come costo di competenza dell'anno nei rispettivi conti di bilancio sopra esaminati e, con il metodo contabile della partita doppia, viene contestualmente valorizzato per il medesimo ammontare il conto 244003 "Debiti per risorse decentrate" nell'ambito dello Stato Patrimoniale.

I pagamenti che saranno perfezionati soltanto l'anno successivo con riguardo alle competenze dell'anno di riferimento, (a titolo esemplificativo, il riconoscimento degli istituti premiali che può essere attivato soltanto a consuntivo al termine delle necessarie procedure di valutazione) comportano la riduzione del debito verso i dipendenti per risorse decentrate.

A conclusione di tutte le operazioni di pagamento riferite all'anno di competenza delle risorse decentrate, le somme che saranno ancora valorizzate nel conto 244003 "Debiti per risorse decentrate" rappresenteranno le cosiddette "Risorse residue non utilizzate in anni precedenti" opportunamente da depurare delle poste che per previsione normativa e/o contrattuale non possono essere portate all'anno successivo.

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Di seguito viene data evidenza del fatto che il limite di spesa, rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse per l'anno 2017, non è stato superato dal relativo utilizzo nella gestione economico-finanziaria dell'ente.

**RISPARMI RISORSE DECENTRATE 2017 CHE INTEGRANO QUELLE DELL'ANNO 2018
PERSONALE NON DIRIGENTE**

	NATURA	DESTINAZIONI 2017	SOMME PAGATE o ATTRIBUITE	RISPARMI MALATTIA NON UTILIZZABILI ai sensi dell'art. 71 DL 112/2008 convertito in L	RISPARMI ALTE PROFESSIONALITA' NON UTILIZZABILI	RISPARMI 2017
P.E.O. STORICHE	stabile	625.467,36	625.467,36	-		-
P.E.O. libere	stabile	24.663,60	24.663,60	-		-
COMPARTO RISORSE	stabile	132.608,05	129.748,84	2.859,21		- 0,00
RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ALTE PROFESSIONALITA'	stabile	14.884,47	10.722,75	25,44	4.136,28	-
RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O.	stabile	256.820,72	253.833,05	2.987,67		0,00
COMPENSO INCENTIVANTE	variabile	845.044,66	844.924,84			119,82
INDENNITA' CASSA, RISCHIO E DISAGIO	variabile	985,23	985,23	-		-
INDENNITA' E COMPENSI COLLEGATI AL GRADO DI RESPONSABILITA'	variabile	124.830,91	123.727,05	1.103,86		0,00
TOTALE		2.025.305,00	2.014.072,72	6.976,18	4.136,28	119,82
RIDETERMINAZIONE P.E.O. STORICHE 2017	stabile	8.878,79	8.788,26	-	-	90,53 in economia
TOTALE AGGIORNATO CON CCNL 21.5.2018		2.034.183,79	2.022.860,98	6.976,18	4.136,28	119,82

di cui:

RISPARMI DI RISORSE STABILI	0,00
RISPARMI DI RISORSE VARIABILI	119,82

RIDETERMINAZIONE P.E.O. STORICHE 2016	stabile	2.897,88	2.845,94	-	-	51,94 in economia
---------------------------------------	---------	----------	----------	---	---	----------------------

La disciplina di riferimento delle "Risorse residue non utilizzate in anni precedenti" è prevista dall'art. 68 c. 1 CCNL 21.5.2018. In merito alla quantificazione di questa voce di finanziamento, come precisato anche dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nelle Note applicative della circolare n. 25 del 19 luglio 2012, è necessaria una formale ricognizione amministrativa diretta a valorizzare in modo certo e verificabile le quote delle risorse decentrate dell'anno precedente definitivamente non spese o attribuite.

Tali somme, trattandosi di un mero trasferimento temporale di spesa, sono necessariamente ricomprese tra le risorse di natura variabile ed *una tantum*, a prescindere dall'eventuale certezza e stabilità della voce su cui i risparmi sono stati realizzati, e non devono essere considerate ai fini della verifica del tetto 2016 ai sensi dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017.

Occorre segnalare, tuttavia, alcune considerazioni ed eccezioni nella quantificazione delle risorse non utilizzate in anni precedenti: infatti, non possono in nessun modo essere portate all'anno successivo, a titolo di risparmio, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 71 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, le somme derivanti dalla decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni.

Per l'anno 2018 i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2017 sono pari a zero, come si evince dal prospetto sopra riportato, tuttavia viene appostata una-tantum, tra le risorse residue non utilizzate in anni precedenti, così come previsto dalla nota Aran n. 23668 del 30 ottobre 2012 e dal parere RAL1830 del 3 marzo 2016, una quota pari 22.731,70 euro corrispondente ad un quarto dell'importo complessivamente accantonato, con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017 al conto 261008 – Fondo retribuzione accessoria anni precedenti, a titolo di differenze

positive esclusivamente di natura stabile risultanti dalla ricognizione dei fondi effettuata per gli anni 2012-2015 (90.926,80 x 25% = 22.731,70 euro).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura di bilancio delle somme connesse alle risorse decentrate è assicurata dagli stanziamenti previsti nel preventivo economico per l'anno 2018, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 24 del 18 dicembre 2017, tenuto conto delle variazioni disposte in sede di assestamento nel corso dell'anno come risultanti dalla seguente tabella:

321000 "Retribuzione ordinaria" (stipendio + progressioni economiche storiche)	7.221.000,00
321006 "Retribuzione accessoria"	1.330.000,00
321007 "Riutilizzo retribuzione accessoria anni precedenti"	23.000,00
321011 "Retribuzione accessoria personale non dirigente a tempo determinato"	-

Le risorse decentrate per il personale non dirigente nell'anno 2018, quantificate provvisoriamente come esposto nella presente relazione, pari a 1.037.941,59 euro nonché l'ammontare dell'eventuale integrazione di risorse aggiuntive, definita dalla Giunta con deliberazione n. 154 del 15 ottobre 2018, correlate al raggiungimento di determinati obiettivi di ente pari a 695.882,07 euro, per un totale complessivo di 1.733.823,66 euro sono imputate a bilancio, per la differenza che non risulterà liquidata a fine anno, nel seguente modo (*):

321000 "Retribuzione ordinaria" (progressioni economiche storiche)	689.548,35
321006 "Retribuzione accessoria"	325.661,54
	695.882,07
321007 "Riutilizzo retribuzione accessoria anni precedenti"	22.731,70
321011 "Retribuzione accessoria personale non dirigente a tempo determinato"	-

(*) alla data del 31 ottobre 2018 risulta già liquidato l'importo di 854.953,08 euro

E' opportuno, infine, considerare anche gli oneri riflessi e l'irap connessi ai costi sopra riportati di competenza dell'anno, quantificabili in via presuntiva nel seguente modo:

- oneri previdenziali ed assistenziali (ex cpdel, enpdep, inail: totale 24,60%) riferiti al personale non dirigente a tempo indeterminato: 426.520,62 euro
- oneri previdenziali ed assistenziali (ex cpdel, enpdep, inail, aspi: totale 26,21%) riferiti al personale non dirigente a tempo determinato: zero
- irap (8,5%) riferita al personale non dirigente a tempo indeterminato: 147.375,01 euro
- irap (8,5%) riferita al personale non dirigente a tempo determinato: zero

La capienza di bilancio di tali oneri è garantita attraverso le somme previste nel preventivo economico e nel budget direzionale, nei seguenti conti:

322000 "Oneri previdenziali ed assistenziali"	2.272.500,00
322004 "Oneri previdenziali ed assistenziali dipendenti a tempo determinato"	40.000,00
327017 "Imposte e tasse"	707.000,00
327025 "Imposte e tasse dipendenti a tempo determinato"	14.000,00

Per completezza di esposizione si evidenzia, inoltre, che l'ammontare di risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa pari a 283.750,00 euro da corrispondere a carico del bilancio dell'ente, ai sensi dell'art. 15 comma 5 CCNL 21.5.2018, viene imputato nel seguente modo:

321006 "Retribuzione accessoria" prodotto "Posizioni Organizzative"	283.750,00
---------------------------------------------------------------------	------------

In conclusione, è possibile attestare la copertura di bilancio di tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi alle risorse decentrate per l'anno 2018 e confermare altresì il trend del contenimento della spesa di personale in applicazione delle norme di legge registrato negli ultimi e i livelli di virtuosità dell'Ente anche in relazione ai suoi indici di bilancio.

ANNO	SPESA PERSONALE	DELTA
2012	13.760.271,78	
2013	13.221.476,54	- 538.795,24
2014	13.432.488,77	211.012,23
2015	13.040.287,34	- 392.201,43
2016	12.525.427,23	- 514.860,11
2017	12.298.440,56	- 226.986,67
2018 pre-consuntivo	12.936.366,00* - 638.000,00 12.298.366,00	+ 637.925,44 - impatto CCNL 21/5/18 - 74,56

*Il costo 2018 risente dell'impatto del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 per complessivi 638.000 euro, a titolo di arretrati contrattuali 2016 e 2017, adeguamenti stipendiali a regime con relativi riflessi sugli oneri previdenziali ed assistenziali e sugli accantonamenti TFR/IFR.

In particolare, se si analizza la consistenza delle spese del personale nel 2018, risultanti dai dati di pre-consuntivo, pari a circa 12.936.000 euro (considerando retribuzione ordinaria, straordinaria, accessoria, oneri riflessi ed altre spese per il personale), si desume che l'incidenza sulle spese correnti è pari al 28,25%, mentre sui proventi correnti è pari al 32,77%.

Torino,

VERBALE N. 17/2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai signori VITALE dott. Michele – Presidente, GRECO dott. Massimo (assente giustificato) e SUPPORTA dott.ssa Francesca si è riunito il giorno 27 novembre 2018 alle ore 11:30 presso una sala del piano nobile di Palazzo Birago in via Carlo Alberto n.16, per discutere i seguenti argomenti:

- 1) OMISSIS;
- 2) OMISSIS;
- 3) **Risorse decentrate integrative del personale non dirigente della Camera di Commercio di Torino: costituzione anno 2017;**
- 4) OMISSIS;

1) Relativamente al punto 1 il Collegio

... OMISSIS...

2) Relativamente al punto 2 il Collegio

... OMISSIS...

3) Relativamente al punto 3 il Collegio

- *visto il nuovo CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali riferito al periodo 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018*
- *rilevata la necessità, a seguito di intervenuti chiarimenti da parte di Unioncamere nazionale in ordine al computo del personale part-time, di:*
 - *rettificare, rispetto a quanto certificato nel verbale n. 10 del 18 giugno 2018, il conteggio dei differenziali delle progressioni economiche derivanti dai rinnovi contrattuali di livello nazionale per gli anni 2016 e 2017, e conseguentemente ridefinire il totale complessivo dei fondi delle medesime annualità*
 - *intervenire nuovamente, previa certificazione dell'organo di controllo, a rettifica della tabella 15 del Conto Annuale 2016 e 2017 (voce "FOOZ Rideterminazione per incrementi stipendiali CCNL art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016-2018) come previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 22 maggio 2018, contenente le istruzioni per la rilevazione del Conto Annuale 2017*
- *vista la relazione tecnico-finanziaria sulle risorse decentrate per il*

personale non dirigente dell'anno 2018, contenente anche l'illustrazione della rettifica di conteggio di cui al punto precedente come riportata nei prospetti allegati A e B della medesima relazione

- *verificata:*

- 1. la quantificazione dell'Unico Importo Consolidato anno 2017*
- 2. la quantificazione delle risorse decentrate anno 2018*
- 3. la conformità della costituzione del fondo 2018 alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori*
- 4. la disponibilità di bilancio a copertura integrale dell'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo relativo all'anno 2018 nonché della spesa massima conseguente all'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b)*

-

certifica la ridefinizione dei fondi risorse decentrate degli anni 2016 e 2017 per effetto degli incrementi dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali derivanti dal rinnovo contrattuale in esame, conteggiati secondo gli intervenuti chiarimenti da parte di Unioncamere nazionale

certifica la corretta quantificazione, ai sensi dell'art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018, dell'Unico Importo Consolidato anno 2017

esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l' anno 2018.

4) Relativamente al punto 4 il Collegio

... OMISSIS...

La riunione termina alle ore 12:00

VITALE dott. Michele *(firmato in originale)*

GRECO dott. Massimo *(firmato in originale)*
(per presa visione a accettazione)

SUPPORTA dott.ssa Francesca *(firmato in originale)*